



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 245 /16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI EUPILIO (CO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 giugno 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, ed in particolare l’art. 4;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTA la nota del 3 giugno 2016 (prot. n. 30604) con la quale il Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia comunicava all’Autorità l’esito degli accertamenti istruttori in merito alla segnalazione con la quale in data 31 maggio 2016 il signor Pompilio Sturdà, candidato a Sindaco per il comune di Eupilio (CO), evidenziava la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del medesimo ente locale “*per aver quest’ultimo divulgato ai cittadini una comunicazione con la quale viene illustrata l’attività dell’amministrazione nei cinque anni di mandato; comunicazione che appare chiaramente riferibile alla promozione dell’attività e dell’immagine dell’amministrazione comunale di Eupilio, ..., in quanto non si ravvisano i caratteri di impersonalità ed indifferibilità richiesti dalla normativa*”. In particolare il Co.re.com. Lombardia, esaminata la documentazione istruttoria nonché le controdeduzioni pervenute dal Sindaco Cinzia Bergamasco, riteneva sussistente la violazione dell’art. 9 della legge 28 del 2000, in quanto durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative il Comune ha realizzato una campagna di comunicazione istituzionale, concretatasi nel recapito ai cittadini di una relazione riportante la sintesi dell’attività dell’Amministrazione uscente, accompagnata da una lettera, a firma del Sindaco, finalizzata a promuovere l’operato della Giunta uscente e recante il logo del Comune, attività di comunicazione istituzionale priva dei requisiti di impersonalità e indifferibilità richiesti;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la relazione oggetto di contestazione nonché la nota del 1 giugno 2016 con cui il Sindaco del Comune di Eupilio ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati deducendo che la diffusione della relazione “*era priva di spunti propagandistici, con la quale la Giunta Comunale ha inteso “consegnare” ai cittadini il frutto complessivo del lavoro svolto*”, senza tuttavia menzionare l’uso del logo del Comune;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO, pertanto, che la pubblicazione oggetto di segnalazione è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/00 ed è distinta dalla relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del D.lgs. 149 del 2011;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione della pubblicazione ai cittadini è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni amministrative, coincide con il 21 aprile 2016;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nella pubblicazione non risultano essere indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente. Per quel che concerne il requisito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'impersonalità, si rileva che tale pubblicazione reca il logo del Comune e la firma del Sindaco Cinzia Bergamasco nonché i nomi degli Assessori che compongono la Giunta comunale uscente;

CONSIDERATO inoltre che l'iniziativa, oggetto di segnalazione, appare finalizzata a promuovere l'immagine dell'ente;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Eupilio (CO), di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, *lett. l)* del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del medesimo decreto il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le Comunicazioni.

Roma, 14 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi